



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

*Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale*

Prot. 5887

22 OTT 2012

Oggetto: interpello in merito alla applicazione dell'art. 61, comma 1, della legge 120/2010. (V.s. nota prot. n. 3744 del 18 settembre 2012).

Con riferimento alla richiesta di parere qui inoltrata con la nota in oggetto, si **puntualizza** quanto segue.

L'ipotesi contrattuale di noleggio di un dispositivo automatico omologato per accertare infrazioni semaforiche con un corrispettivo stabilito pari a zero euro, anche se acquisito in via sperimentale per 6 mesi, non appare applicabile.

Difatti, alle condizioni stabilite, tale impianto contrattuale assumerebbe la natura giuridica di "comodato ad uso gratuito", fattispecie negoziale non contemplata tra quelle elencate dall' art. 61, comma 1, della legge 120/2010.

Tra l'altro, l'esigenza di acquisire a titolo "sperimentale" un dispositivo come quello indicato è quasi sempre finalizzato a verificarne sia la corretta funzionalità del medesimo ma, ovviamente, non si possono utilizzare a fini sanzionatori le risultanze della sperimentazione.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Don. Ing. Sergio DONDOLINI*)